

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE

R.D. 601 - 1931

TITOLO I - Disposizioni di coordinamento

### **Art. 18-bis Articolo 18-bis**

Nei casi di cui all'articolo [165](#) del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli [44](#), [54](#), commi 2, 3, 4 e 6, e [59](#) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.